

PROGETTO DI FUSIONE

(Redatto ai sensi dell'art. 2501 – ter c.c.)

* * * *

Progetto di fusione per incorporazione in **“FIDICOM GARANZIA AL CREDITO 1979 SOCIETA' COOPERATIVA”** con sede in Lodi (LO) Via Benedetto Croce n. 19 di **“FIDART VENEZIA SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA PER IL CREDITO”** con sede in Mira (VE), Via G. Mion n. 27/3, redatto ai sensi dell'art. 2501-ter c.c. e dei commi 40, 41 e 42 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 convertito nella legge 326 del 24 novembre 2003.

* * * *

1) Confidi partecipanti alla fusione

Confidi incorporante:

“FIDICOM GARANZIA AL CREDITO 1979 SOCIETA' COOPERATIVA” con sede in Lodi (LO) Via Benedetto Croce n. 19, iscritto al Registro Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi n. 02197360981, Repertorio Economico Amministrativo LO-1460992, Codice Fiscale n. 02197360981, iscrizione Albo Società Cooperative n. A146665, iscrizione elenco Intermediari Finanziari ex art. 155, comma 4, TUB n. 32922;

Confidi incorporato:

- 1) **“FIDART VENEZIA SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA PER IL CREDITO”** con sede in Mira (VE) Via G. Mion n. 27/3, iscritto al Registro Imprese di Venezia Rovigo n. 02160910275, Repertorio Economico Amministrativo VE-201510, annotata con la qualifica di Impresa Artigiana (sezione Speciale) iscritta all'Albo Artigiani n. VE-999110, Codice Fiscale n. 02160910275, iscrizione Albo Società Cooperative n. A139980, iscrizione elenco Intermediari Finanziari ex art. 155, comma 4, TUB n. 27257;

Il Confidi incorporante cambierà la propria denominazione da “FIDICOM GARANZIA AL CREDITO 1979 S.C.” a "FIDARTCOM SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI" in sigla “FIDARTCOM”.

2) Atto costitutivo del confidi incorporante

Le principali modifiche introdotte nello statuto dell'incorporante a seguito della fusione sono le seguenti:

1) variazione della denominazione all'art. 1 in “FIDARTCOM società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi” in sigla “FIDARTCOM”;

2) adeguamenti normativi richiesti dalla Direzione Antiusura del Tesoro agli artt. 4 e 8.

Il testo dello statuto del Confidi incorporante viene allegato al presente progetto di fusione sotto la lettera “A”;

3) introduzione degli Enti sostenitori, individuati in Sistema Impresa e nell'Associazione Artigiani Piccole Imprese e Professionisti del Miranese;

4) variazione del numero minimo di amministratori all'art. 41;

5) norme transitorie.

3) Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro

Ai sensi del comma 40 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 si evidenzia come gli attuali statuti dei due confidi partecipanti alla fusione prevedano per i soci uguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote/azioni di partecipazione.

Analoga previsione è contenuta nello statuto allegato del confidi incorporante.

Per tali motivi non è stato necessario redigere la relazione degli esperti ex art. 2501-sexies del codice civile.

Il rapporto di cambio è determinato sulla base del valore nominale delle quote/azioni di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

Non è previsto conguaglio in denaro.

“Fidicom Garanzia al Credito 1979 società cooperativa” non possiede quote di capitale sociale di “Fidart Venezia società cooperativa artigiana di garanzia per il credito” e viceversa.

4) Modalità di assegnazione delle quote del confidi incorporante

A seguito della fusione agli attuali soci di “Fidart Venezia società cooperativa artigiana di garanzia per il credito” spetterà una quota del capitale sociale del confidi incorporante pari al valore complessivo delle azioni rappresentative del capitale sociale versato da loro possedute nel rispettivo confidi incorporato.

Anche agli attuali soci di “Fidicom Garanzia per il Credito 1979 società cooperativa” spetterà una quota del capitale sociale versato del confidi incorporante pari al valore della quota del capitale sociale da loro attualmente posseduta senza pertanto che la fusione comporti per loro alcuna modifica di natura patrimoniale.

Ai soci infatti sono e saranno attribuiti eguali diritti patrimoniali e di voto a prescindere dal valore delle azioni/quote possedute.

5) Data dalla quale tali quote partecipano agli utili

Tutti e due gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e lo statuto del confidi incorporante previsto a seguito della fusione prevedono il vincolo della non distribuibilità degli utili.

Tale previsione è altresì contenuta nel comma 18 dell’art. 13 del D.L. 269/2003.

La previsione di una data dalla quale far decorrere la partecipazione agli utili risulta quindi priva di significato.

Ai soci inoltre è previsto esclusivamente il rimborso delle azioni/quote del capitale sociale versate nei casi di recesso, esclusione o morte senza tuttavia che possano mai essere distribuiti avanzi di gestione, utili o riserve di qualsiasi natura, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi momento.

6) Data di effetto contabile della fusione

Le operazioni del confidi incorporato saranno imputate al bilancio del confidi incorporante a decorrere dall'1/1/2019 sia ai fini contabili che fiscali.

7) Trattamento eventualmente riservato ad alcune categorie di soci

Non sono previsti trattamenti particolari per nessuna categoria di soci.

8) Vantaggi particolari riservati agli amministratori

Non sono previsti vantaggi particolari riservati per gli amministratori dei confidi partecipanti alla fusione.

Il presente progetto, ai sensi dell'art. 2501-ter c.c. dovrà essere alternativamente depositato presso il Registro Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi o pubblicato sul sito internet dei confidi partecipanti alla fusione (www.fidicom.it, www.fidartve.it). La pubblicazione sul sito internet dei confidi dovrà essere effettuata con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.

Tra l'iscrizione del progetto di fusione al Registro Imprese o la sua pubblicazione sul sito internet e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione dovranno decorrere, ai sensi degli artt. 2501-ter, quarto comma, e 2505-quater del codice civile, almeno 30 giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

Presso la sede dei confidi partecipanti alla fusione dovranno restare depositati in copia durante i 30 giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci non rinuncino con consenso unanime, e finché la fusione non sia decisa:

- 1) il progetto di fusione;
- 2) la relazione degli organi amministrativi;
- 3) i bilanci degli ultimi tre esercizi dei confidi partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo contabile;
- 4) le situazioni patrimoniali al 30 giugno 2019 dei confidi partecipanti alla fusione a norma dell'art. 2501-quater codice civile.

Ai sensi del comma 41 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 le deliberazioni assembleari necessarie per la fusione sono adottate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.

Ai sensi del comma 42 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 la fusione non comporta in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.

Allegato A: Statuto confidi incorporante post fusione

Art. 1 (Denominazione e sede)

È costituita una società cooperativa per la prestazione di garanzie collettive fidi alle piccole e medie imprese denominata “FIDARTCOM società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi” in sigla “FIDARTCOM”.

La società ha sede in Lodi.

Art. 2 (Domicilio dei soci)

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci. La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai soci con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 3 (Durata)

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il recesso per i soci dissenzienti.

Art. 4 (Norme Applicabili)

Alla cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2520 e 2519, comma 1, del codice civile: a) — le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale, ed in particolare le disposizioni dell'art. 13 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 (Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi) e del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; b) — in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative; c) — per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni d) — per quanto previsto dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 e dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997 n. 315, ed in quanto compatibili, le disposizioni in tema di

garanzia del “Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura”.

Art. 5 (Scopo mutualistico)

La cooperativa ha scopo mutualistico, e quindi si propone di prestare servizi a favore dei propri soci cooperatori, al fine di favorire l'accesso dei soci medesimi al credito e di fornire agli stessi assistenza tecnica nei rapporti con il sistema bancario e creditizio, mediante la concessione di garanzie collettive nell'interesse dei soci ed i servizi a esse connessi o strumentali, come meglio specificato al successivo art. 7. A tal fine, la cooperativa utilizza risorse provenienti in tutto o in parte dai soci, per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie collettive volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Art. 6 (Clausola di non lucratività)

Ai sensi dell'articolo 13 del d.l. n. 269/2003, e dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile: a) — è fatto divieto di distribuire dividendi ed avanzi di gestione di qualsiasi natura; b) — è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori; c) — è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente esistente e versato, ai fondi di garanzia interconsortile, previsti dall'art. 13 del d.l. n. 269/2003.

Art. 7 (Mutualità pura o prevalente)

La cooperativa si propone di svolgere la propria attività caratteristica di garanzia collettiva dei fidi esclusivamente con i soci. Subordinatamente al verificarsi dei presupposti di legge di cui all'articolo 112, del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e quindi all'iscrizione della società nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo decreto, la cooperativa può svolgere le attività ivi indicate anche con terzi non soci.

Art. 8 (Oggetto sociale)

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto esclusivo la concessione di garanzie collettive dei fidi nell'interesse dei soci medesimi, e la prestazione di servizi ad essa connessi e strumentali. In particolare, la cooperativa può: a) — stipulare convenzioni con banche ed intermediari finanziari, nonché con consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi; b) – stipulare convenzioni per la gestione di fondi assegnati

alla cooperativa dalle Regioni, dallo Stato, dall'Unione Europea, dalle Camere di Commercio, dall'Union Camere e da altri Enti Pubblici; c) — stipulare convenzione con banche finalizzate alla gestione del “Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura” di cui all'art. 15 comma 1 della legge del 7 marzo 1996 n. 108, finalizzate al rilascio di garanzie secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 15 della legge del 7 marzo 1996 n. 108, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997 n. 315 e secondo quanto previsto dal presente Statuto; d) — offrire assistenza ai soci per il perfezionamento e la gestione delle operazioni di finanziamento, e quindi prestare l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese socie per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, con particolare riguardo all'accesso a forme di finanziamento agevolato, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese; e) — organizzare seminari e convegni su argomenti attinenti alla propria attività; f) — concorrere alla costituzione e partecipare a fondi interconsortili di garanzia, a società, consorzi, enti e associazioni aventi finalità analoghe o connesse con le proprie; g) — fornire ai soci ogni altro servizio finanziario consentito dalla legge, compresa la gestione di incentivi per conto terzi a favore dei propri soci; h) — svolgere attività di valutazione e di istruttoria preliminare dei progetti di investimenti aziendali presentati dalle imprese socie, anche ai fini dell'accesso agli interventi a sostegno degli investimenti aziendali; i) — intervenire in contro garanzia in relazione alle garanzie prestate da altri consorzi, cooperative o enti abilitati alla concessione di garanzie collettive fidi. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie. La società può garantire le operazioni di credito sia a breve che a medio-lungo termine; può garantire operazioni di locazione finanziaria (leasing) e di cessione di crediti, e altre operazioni di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese. Subordinatamente al verificarsi dei presupposti di legge di cui all'articolo 112, del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, e quindi all'iscrizione della società nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo decreto, la cooperativa può svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese socie, le seguenti attività: a) la

prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie; b) la gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.lgs. n. 385/1993, di fondi pubblici di agevolazione; c) la stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del d.lgs. n. 385/1993, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione. La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici, società, associazioni, consorzi, il tutto strumentalmente al conseguimento del proprio oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla legge; essa può aderire, in particolare, ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. La cooperativa può inoltre aderire ad un fondo di garanzia interconsortile ai sensi dell'articolo 13, commi 20-bis e seguenti, della legge 24 novembre 2003, n. 326. La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, effettuati spontaneamente e finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Art. 9 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci i soggetti titolari di piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, o di imprese artigiane o agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, e i liberi professionisti. Possono, inoltre, essere soci le imprese di maggiori dimensioni, operanti nei settori sopra citati, rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentanti più di 1/6 (un sesto) della totalità delle imprese socie, e gli altri soggetti autorizzati ad acquisire tale qualità in forza della normativa vigente. Anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, possono essere socie le imprese non finanziarie di grandi dimensioni nonché enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese ed i liberi professionisti soci dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con

quella della cooperativa; né possono essere soci coloro che partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in concorrenza con la medesima, secondo la valutazione del consiglio di Amministrazione.

Art. 10 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di ditta individuale: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; b) l'indicazione della effettiva attività svolta; c) l'importo della quota di partecipazione che si intende sottoscrivere; d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Se trattasi di imprese collettive, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere: a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione; c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione. In caso di accoglimento della delibera di ammissione, l'organo amministrativo ne dà tempestiva comunicazione al socio ammesso e cura la relativa annotazione nel libro soci. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 11 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, a cooperare al raggiungimento degli scopi sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa, nonché al versamento, entro sei mesi dal ricevimento della

comunicazione di ammissione: a) del capitale sottoscritto; b) dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; c) dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Sono obbligati, altresì, al versamento di eventuali contributi da imputarsi ai fondi rischi indisponibili, come previsto all'art. 23 del presente statuto.

Art. 12 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali; c) che abbia estinto il finanziamento garantito; d) qualora la garanzia prestata non sia valida o efficace.

Tuttavia, i soci che abbiano già dato inizio allo scambio mutualistico con la Società possono recedere solo nei casi previsti dalla legge, nonché, qualora abbiano risolto detto rapporto con la Società per mutuo consenso o non siano stati sostituiti dalla Società nel rapporto mutualistico, entro novanta giorni dalla comunicazione di recesso o, comunque, successivamente a tale termine, abbiano garantito alla Società la sostituzione di altri a sé, onde proseguire la medesima iniziativa senza che vengano meno per la Società le disponibilità economiche e finanziarie già ad essa promesse. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta giorni) dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 13 (Esclusione del socio)

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 2531 c.c., può aver luogo: a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; c) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.; d) nei casi previsti dell'articolo 2288, comma 1, c.c.. L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata entro sessanta giorni al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della quota di partecipazione spettante al socio defunto, secondo le disposizioni dell'articolo seguente. Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono però subentrare nella partecipazione del socio defunto, su loro richiesta e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 10. In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 c.c.. La divisione tra gli eredi o legatari della partecipazione caduta in successione deve essere autorizzata dagli amministratori, secondo le medesime norme dettate dal presente statuto e dalla legge in caso di alienazione delle quote, purché il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori.

Art. 15 (Rimborso delle quote)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale effettivamente versato, detratti gli utilizzi per la copertura di eventuali perdite risultanti dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto.

L'importo versato al Fondo rischi indisponibili deve essere restituito al socio dedotto pro quota delle insolvenze verificatesi sino alla chiusura del bilancio dell'esercizio nel quale si ha avuto lo scioglimento del rapporto sociale. Nessun diritto spetta al socio, o

ai suoi eredi o legatari, sugli avanzi di gestione e sulle riserve, divisibili o indivisibili, compresa la riserva formata con il soprapprezzo eventualmente versato, nonché sui contributi versati ai sensi dell'art. 23. La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile. Il pagamento della quota dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge. Le quote non riscosse dal giorno in cui divengono esigibili, sono acquisite al patrimonio della società. In conseguenza dello scioglimento del rapporto sociale, il credito del socio cooperatore relativo al rimborso della partecipazione, come disciplinato dalla legge e dal presente statuto sarà utilizzato a parziale compensazione di ogni debito, che il medesimo socio ha nei confronti della società, sorto in dipendenza del rapporto sociale o del rapporto mutualistico. Ai sensi dell'art. 2536 del codice civile, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 17 (Quote di partecipazione)

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote di partecipazione. Nessun socio può detenere una quota di partecipazione superiore al 20% del capitale sociale. Non trova applicazione il limite minimo di 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) Euro per ciascuna partecipazione sociale, ai sensi dell'art. 13, comma 52, del D.L. n.269/2003, trattandosi di società cooperativa costituita anteriormente al 2 ottobre 2003. Le quote di partecipazione non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli di qualsiasi natura a favore di terzi, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2530 del Codice Civile, che esaminerà

preventivamente la domanda di ammissione dell'aspirante socio nei termini e con le modalità di cui all'art. 10.

Art. 18 (Enti sostenitori)

La cooperativa si qualifica, nello svolgimento della sua attività istituzionale, attraverso la valorizzazione del contributo delle associazioni territoriali aderenti a Sistema Impresa e la collaborazione con gli enti pubblici che svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

Sono Enti sostenitori di "FIDARTCOM" Sistema Impresa - Confederazione Autonoma Italiana delle Imprese e dei Professionisti e l'Associazione Artigiani Piccole Imprese e Professioni del Miranese.

Sono altresì Enti sostenitori di "FIDARTCOM" gli enti pubblici o privati che siano nominati tali dal Consiglio di Amministrazione per il loro significativo contributo all'attività della Società.

Il Consiglio di Amministrazione richiede agli Enti sostenitori l'indicazione di un rappresentante per ogni ente per l'inserimento nella lista dei candidati predisposta dal Consiglio di Amministrazione stesso per il rinnovo delle cariche sociali, a norma del successivo articolo 40 del presente Statuto.

Art. 19 (Terzi sovventori)

Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte della cooperativa possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni.

I terzi sovventori non divengono soci né fruiscono delle attività sociali.

Art. 20 (Acquisto di quote proprie)

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a deliberare l'acquisto delle quote della società solo qualora il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso siano fatti nei limiti del "fondo acquisto quote proprie" risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Per la determinazione del prezzo delle quote proprie, si fa riferimento a quanto è previsto nel presente statuto all'art. 15 (rimborso delle quote).

Art. 21 (Patrimonio della società)

Il patrimonio della società è costituito: — dal capitale sociale variabile, costituito dai conferimenti dei soci cooperatori; — dalla riserva legale; — dalle riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto; — dall'eventuale riserva da soprapprezzo quote; — dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo perduto dei soci; — dai fondi mutualistici di garanzia e fondi rischi indisponibili, costituiti utilizzando gli eventuali contributi di enti pubblici e privati, di associazioni, di banche, degli enti sovventori, oltreché dei soci; — dai contributi versati da soci e da terzi; — dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla legge. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Sono fatti salvi i maggiori requisiti patrimoniali richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti, ai fini della prestazione di garanzie a favore dello Stato per il rimborso di imposte, o per l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie, nel caso di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

Art. 22 (Fondi rischi indisponibili)

Il Confidi, può costituire uno o più fondi rischi destinati alla copertura di eventuali perdite sulle operazioni garantite dal confidi stesso in forza delle convenzioni stipulate con le Banche.

I fondi rischi sono alimentati con i contributi dei soci, dei soggetti sostenitori e di terzi versati con espressa destinazione, nonché con gli avanzi di gestione ad essi eventualmente destinati dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare gli interessi prodotti dai fondi, per alimentare gli stessi o lo scopo sociale di gestione o altre iniziative attinenti.

Art. 23 (Capitale sociale)

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori. Detto capitale non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo di legge, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. L'ammissione di nuovi soci cooperatori, nelle forme previste

dall'art. 2528 del codice civile, non comporta modifica dell'atto costitutivo.

Art. 24 (Riserve indivisibili)

Sono indivisibili, ai sensi dell'art. 2545-ter del codice civile, tutte le riserve accantonate dall'assemblea dei soci ai sensi di legge, del presente statuto ovvero volontariamente, ivi compresa la riserva legale. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né al momento del suo scioglimento, neanche in forma di aumento gratuito del capitale sociale. Resta salva la possibilità di acquistare quote proprie ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 19. Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le altre riserve, che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale. Salve le previsioni di cui sopra, le riserve indivisibili possono essere utilizzate per le esigenze proprie della gestione sociale. Nei casi previsti dalla legge, le riserve indivisibili devono essere devolute ai fondi interconsortili di garanzia.

Art. 25 (Riserva legale)

Qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali, a norma dell'articolo 2545-quater, comma 1, del codice civile. L'assemblea può deliberare di accantonare a riserva legale anche una percentuale superiore dei suddetti utili.

Art. 26 (Contributi in denaro dei soci cooperatori)

Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dalla legge, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, da parte dei soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi. A tal fine, i soci sono obbligati al versamento di tali contributi, fino ad un limite massimo di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) annui.

Art. 27 (Esercizi sociali — Bilancio di esercizio)

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno. Alla

fine di ogni esercizio, gli amministratori devono redigere il progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Art. 28 (Divieto di ripartizione degli utili di esercizio)

La cooperativa non può ripartire, in nessun caso, utili ed avanzi di gestione di qualsiasi genere.

Resta salva la possibilità di acquistare quote proprie ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 19.

La cooperativa, se aderente ad un fondo di garanzia interconsortile, deve versare annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Se la cooperativa non aderisce ad un fondo di garanzia interconsortile, il suddetto versamento annuale è effettuato al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 29 (Convocazione)

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza. In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante avviso pubblicato sul quotidiano "LA PROVINCIA di Cremona", oppure via telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 30 (Competenze dell'assemblea)

L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge. L'assemblea ordinaria può inoltre essere chiamata dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., per l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Art. 31 (Intervento e voto)

Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci. Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci. Il socio cooperatore che sia imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, che collaborino all'impresa. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Ogni socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sociale posseduta.

Art. 32 (Presidente e verbalizzazione)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal vice presidente, ovvero da altro consigliere di amministrazione in ordine di anzianità anagrafica, ovvero ancora da una persona eletta

con il voto della maggioranza dei presenti. Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Art. 33 (Maggioranze e votazioni)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione. Restano salve le disposizioni di legge che, per particolari materie, prescrivono inderogabilmente quorum più elevati. Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dal presidente, escluso in ogni caso il voto segreto. Gli eventuali patti parasociali di cui all'art. 2341-bis c.c. devono essere comunicati alla società senza indugio e comunque prima di ogni assemblea; in mancanza di tale comunicazione, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assunte con il loro voto determinante sono annullabili.

Art. 34 (Presupposti)

Le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci devono essere precedute da assemblee separate nei seguenti casi: 1) — se la cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province, deve svolgersi un'assemblea separata per ogni provincia; 2) — se la cooperativa ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche, deve svolgersi un'assemblea separata per ciascuna gestione mutualistica. Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci alle assemblee, i soci sono raggruppati, sin dall'atto della loro ammissione, in sezioni distinte, ciascuna delle quali corrisponde ad una delle circoscrizioni territoriali o delle gestioni mutualistiche suindicate. In caso di sezioni articolate su base territoriale, ove il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto del numero di 300 (trecento), il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina, dandone loro

tempestiva comunicazione scritta, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. I soci iscritti nelle singole sezioni hanno diritto di partecipare con diritto di voto all'assemblea separata di appartenenza, ma non alle altre assemblee separate; ed hanno altresì diritto di partecipare, senza diritto di voto, all'assemblea generale.

Art. 35 (Convocazione delle assemblee separate)

In caso di pluralità di province, le singole assemblee separate sono convocate all'interno del territorio di ciascuna provincia; in caso di pluralità di gestioni mutualistiche, le singole assemblee separate possono essere convocate sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana. Ciascuna assemblea separata è convocata con il medesimo avviso che convoca l'assemblea generale, contenente il medesimo ordine del giorno, con un intervallo — tra l'assemblea separata e l'assemblea generale — di almeno quindici giorni. L'ordine del giorno dell'assemblea separata comprende, inoltre, l'elezione dei delegati all'assemblea generale. Destinatari della convocazione di ciascuna assemblea separata, oltre agli amministratori, ed ai sindaci se nominati, sono: a) — nel caso di assemblea separata territoriale, i soci cooperatori domiciliati, in base alle risultanze del libro soci, nella singola provincia; b) — nel caso di assemblea separata di categoria, i soci interessati alla singola gestione mutualistica.

Art. 36 (Costituzione e funzionamento delle assemblee separate)

Per la costituzione ed il funzionamento delle assemblee separate si applicano le disposizioni di legge e del presente statuto che disciplinano l'assemblea generale dei soci; con la precisazione che l'assemblea separata si considera comunque validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee separate; si applicano le disposizioni della legge e del presente statuto che disciplinano la rappresentanza nell'assemblea generale.

Art. 37 (Elezione dei delegati e rappresentanza delle minoranze)

Ciascuna assemblea separata elegge i delegati che dovranno partecipare all'assemblea generale, in rappresentanza dei soci intervenuti alla stessa assemblea separata. I delegati sono nominati per una sola assemblea generale. L'assemblea separata elegge uno o più delegati di maggioranza. Questi ultimi rappresentano solo la maggioranza che li ha eletti, e la loro nomina non vincola la minoranza dissenziente, che ha diritto a

nominare propri delegati. In particolare, i soci cooperatori dissenzienti o astenuti rispetto alla deliberazione adottata dalla maggioranza possono eleggere uno o più delegati per ogni posizione di minoranza eventualmente espressa in assemblea. I delegati delle assemblee separate devono essere soci, e non possono essere amministratori o sindaci della cooperativa. Nel caso di pluralità di delegati, nominati al fine di rappresentare la medesima posizione o proposta emersa nell'assemblea separata, ciascuno di essi è legittimato a rappresentare disgiuntamente i soci che lo hanno eletto; in caso di partecipazione congiunta dei suddetti delegati all'assemblea generale, gli stessi devono agire concordemente e non possono votare in senso divergente l'uno dall'altro.

Art. 38 (Partecipazione di delegati e soci all'assemblea generale)

L'assemblea generale delibera con il voto dei soci delegati dalle singole assemblee separate; ogni delegato esprime nella suddetta assemblea un numero di voti corrispondente a quello dei soci che nell'assemblea separata lo hanno designato. All'assemblea generale possono comunque partecipare, senza diritto di voto ma con diritto di discussione, anche i soci che abbiano preso parte o che avevano diritto di partecipare alle assemblee separate.

Art. 39 (Assemblea generale dei delegati)

Le modalità di convocazione dell'assemblea generale dei delegati sono le medesime previste dal presente statuto per l'assemblea generale dei soci. Per verificare il rispetto del quorum costitutivo nell'assemblea generale, occorre accertare il numero totale degli intervenuti a tutte le assemblee separate. Per accertare il quorum deliberativo, sempre dell'assemblea generale, occorre tener conto del numero di voti portati da ciascun delegato. Le deliberazioni dell'assemblea generale dei delegati sono approvate con le stesse maggioranze previste dal presente statuto per l'assemblea generale dei soci.

Art. 40 (Mandato vincolato ai delegati)

Le assemblee separate deliberano, oltre che sull'elezione dei delegati, anche sul merito della deliberazione che verrà adottata dall'assemblea generale; i delegati, sia di maggioranza che di minoranza, sono conseguentemente vincolati ad esprimere il voto in assemblea generale secondo quanto deliberato dai soci che li hanno rispettivamente eletti. E' fatta salva la possibilità che l'assemblea separata conferisca ai delegati un

mandato più o meno discrezionale, su uno o più punti o per l'intero contenuto delle deliberazioni da adottare. Il presidente dell'assemblea generale può ammettere all'esercizio del voto solo i delegati che producano copia del verbale della deliberazione dell'assemblea separata, dal quale risultino la relativa nomina, ed i poteri conferiti. Il voto espresso in difformità dalla deliberazione dell'assemblea separata non è valido.

Art. 41 (Consiglio di amministrazione)

La società adotta il sistema di amministrazione tradizionale. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da cinque a trentasei, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti sia fra i soci persone fisiche o i rappresentanti delle imprese associate sia tra i terzi non soci, nel rispetto, per questi ultimi, dei limiti massimi previsti dall'art. 2542, 2° comma cod. civ.. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea procede sulla base di liste presentate: a) dal Consiglio di Amministrazione uscente; b) da tanti soci che rappresentino almeno il 15% del numero dei soci aventi diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Amministrazione. Nel caso non venga presentata alcuna lista l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili con i limiti di legge. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente. Con regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci sono determinate le modalità e i sistemi di voto delle liste e all'elezione dei candidati.

Art. 42 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni – ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione

dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci – ad 1 (uno) o più dei suoi componenti, oppure ad uno o più comitati esecutivi formati da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 3 (tre) mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 43 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se costituito, possano svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (cbat), secondo apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione. Tale regolamento disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare, il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 44 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a

sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 45 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Art. 46 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della società spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, può conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 47 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

All'elezione dei componenti del Collegio Sindacale, l'Assemblea ordinaria dei soci procede sulla base di liste presentate da tanti soci che rappresentino almeno il 15% del numero dei soci aventi di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Collegio Sindacale.

Nel caso non venga presentata alcuna lista l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto e il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, sulla base delle tariffe professionali. Il Collegio Sindacale, nei limiti di legge, esercita anche il controllo contabile, salva la facoltà dell'assemblea di nominare un revisore ai sensi di legge. I sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti a ragione della loro funzione di controllo contabile.

Con Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci sono determinate le modalità e i sistemi di voto delle liste e all'elezione dei candidati sindaci.

Art. 48 (Scioglimento e liquidazione)

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina i liquidatori determinando: -il numero dei liquidatori; - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; - a chi spetta la rappresentanza della cooperativa; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo; in mancanza, l'organo liquidativo potrà compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potrà anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potrà altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Art. 49 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione può elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno

essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 50 (Norme transitorie)

Dopo l'adozione del presente statuto, il Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio Sindacale termineranno il mandato al primo bilancio di esercizio approvato dopo l'atto di fusione.